

# TER

## RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

### LE 100 RISPOSTE ALLE DOMANDE RICORRENTI



*Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

Il 1° gennaio 2007, in anticipo su quanto precedentemente previsto, è entrata in vigore la riforma della previdenza complementare.

Questo significa che finalmente, dopo un lungo percorso che si è avviato nei primi anni novanta, anche in Italia i lavoratori hanno a disposizione uno strumento in più per far sì che il loro reddito al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sia molto distante da quello che avevano prima, durante la loro vita lavorativa. Questo aspetto è fondamentale in una società come quella italiana in cui, per effetto delle nuove scoperte mediche e delle mutate condizioni di vita e di lavoro, la tendenza per le future generazioni è di una aspettativa di vita al momento del pensionamento in considerevole aumento. Ciò ha determinato l'esigenza di interventi di riforma del sistema previdenziale pubblico in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria, che si sono concretizzati nel passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo, con conseguente riduzione delle prestazioni. Con l'introduzione della previdenza complementare si è voluto affiancare a quello pubblico, che resta il pilastro fondamentale, un secondo pilastro ad esso, per l'appunto, "complementare", che possa consentire di recuperare tale differenza di trattamento.

In questi anni si è cercato più volte di far decollare la previdenza complementare attraverso la realizzazione dei Fondi pensione negoziali, utilizzando quindi la contrattazione collettiva per reperire risorse in più da destinare a questo scopo. Le più importanti categorie (metalmeccanici, chimici, tessili, ecc..) hanno istituito propri fondi pensione negoziali, in alcuni casi anche con un buon successo, ma ciò nonostante il tasso di adesione era ancora troppo basso.

In considerazione della esigenza di far decollare questi strumenti di risparmio previdenziale, il Governo ha deciso di anticipare l'entrata in vigore della nuova normativa sulla previdenza complementare, anticipando di fatto di un anno la sua partenza. Si tratta di una novità importante, che coinvolgerà tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Nel semestre che va da gennaio a giugno 2007, tutti coloro che godono del diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) dovranno decidere se destinarlo a previdenza complementare o se invece mantenerlo in azienda. Se entro il 30 giugno 2007 non verrà espressa nessuna scelta, a partire dal mese

di luglio il TFR verrà devoluto automaticamente al sistema di previdenza complementare. La scelta riguarderà esclusivamente il TFR maturato a partire dall'1/1/2007, mentre quello accantonato fino al 31 dicembre del 2006 resterà in azienda e varranno le regole oggi in vigore.

La decisione di utilizzare il TFR quale fonte di finanziamento del secondo pilastro del sistema previdenziale, è stata dettata dal fatto che non è ipotizzabile l'utilizzo di risorse rilevanti da poter investire in previdenza complementare. L'utilizzo del TFR, pari al 6,91% della retribuzione lorda annua, insieme ad un contributo del datore di lavoro e del lavoratore può, invece, consentire di costruire un risparmio previdenziale che una volta trasformato in rendita si aggiunga alla pensione obbligatoria.

La questione che oggi abbiamo di fronte è quella di far comprendere, soprattutto ai giovani, l'importanza di compiere una scelta sulla previdenza complementare, con conseguente trasformazione di un istituto come il TFR da salario differito, disponibile immediatamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in risparmio previdenziale fruibile solo al momento del pensionamento.

La scelta operata dal Governo di centro sinistra è stata quella di accelerare l'avvio dei Fondi pensione nella consapevolezza che era importante fornire ai lavoratori, soprattutto quelli giovani, questa opzione in più. Il nostro impegno è stato quello di consentire l'avvio della previdenza complementare mantenendo l'impostazione normativa sin qui seguita, che è stata il frutto di un accordo tra tutti i soggetti interessati.

Abbiamo completato gli adempimenti normativi nei tempi previsti; stiamo fornendo alle aziende e ai lavoratori tutti i chiarimenti necessari per un avvio ordinato della riforma; nei prossimi mesi saremo impegnati, in collaborazione con parti sociali, operatori del settore e tutti i soggetti interessati, a consentire finalmente anche nel nostro Paese il decollo della previdenza complementare.

Si tratta ora di informare i lavoratori per consentire loro di scegliere in maniera consapevole. I lavoratori dovranno conoscere tutte le opzioni che sono loro offerte dalla normativa: sia la possibilità di destinazione del TFR a previdenza complementare, che quella del mantenimento dello stesso presso il datore lavoro. Abbiamo avviato una campagna di comunicazione, con l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi, insieme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che verrà realizzata anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e degli operatori del settore. Abbiamo messo a disposizione

di tutti coloro che vogliono saperne di più, in una materia molto tecnica e complessa come quella della previdenza complementare, il nostro sito dedicato [www.tfr.gov.it](http://www.tfr.gov.it) oltre al numero verde 800.196.196.

In collaborazione con INPS, inoltre, è stata curata la redazione di una brochure informativa sui contenuti della Previdenza Complementare. La brochure, dal titolo "scegliere oggi pensando al domani" che è il pay off di tutta la campagna di comunicazione, è stata inviata dall'INPS ai suoi 14 milioni di iscritti in collaborazione con Poste Italiane. Questa azione, in particolare, permette di garantire ad ogni lavoratore una informazione chiara, completa e, soprattutto, diretta.

Il nostro scopo è proprio quello di consentire a tutti i lavoratori di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per esercitare, in piena autonomia, una scelta ponderata e consapevole.

On. Cesare Damiano  
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

---

## INTRODUZIONE TECNICA

---

L'anticipazione dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla previdenza complementare, avvenuta con l'introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs.252/05, rappresenta sicuramente una forte innovazione rispetto al passato.

L'importante elemento di novità è l'equiparazione tra tutte le forme di previdenza complementare, il che comporta regole comuni per tutti gli operatori e la presenza di un solo soggetto regolatore - la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (Covip) - che ha la responsabilità della vigilanza.

Naturalmente l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 delle nuove regole, in contemporanea con l'introduzione del Fondo di tesoreria presso l'Inps, cui viene destinato il TFR per i lavoratori che decidono di lasciarlo in azienda, per quelle con almeno 50 dipendenti, ha comportato anche il completamento della normativa secondaria e regolamentare prevista per consentire l'effettiva possibilità di scelta.

Pertanto tutti i lavoratori che erano occupati al 31 dicembre 2007 dovranno nel semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 e per i nuovi assunti entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività lavorativa decidere la destinazione del loro TFR futuro.

Il TFR è stato individuato come la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare insieme all'eventuale contributo del datore di lavoro, laddove esso sia previsto dalle norme contrattuali, e a quello messo a disposizione dal lavoratore quale forma di risparmio individuale.

Naturalmente la scelta di aderire alle forme di previdenza complementare è volontaria; non esiste, infatti, alcun obbligo di adesione e il lavoratore può decidere di mantenere il TFR in azienda e scegliere così di non entrare nel circuito della previdenza complementare. Per questi motivi la scelta deve essere informata e consapevole, e deve essere fatta anche soppesando i pro e i contro che vi sono, insieme alle convenienze e ai rischi che vi possono essere.

L'esigenza di effettuare la scelta di aderire ad una forma previdenza complementare, è determinata essenzialmente dal fatto che sono mutate le condizioni socio economiche del Paese; una volta l'aspettativa di vita (e in particolar modo il periodo che ci restava da vivere dopo

il pensionamento) era molto breve, mentre oggi con i successi della scienza e della medicina, e con le migliorate condizioni di vita generali questo periodo si è molto allungato. Per nostra fortuna viviamo molto più a lungo e percepiremo una prestazione pensionistica per un numero di anni superiore rispetto a prima, quindi la nostra capacità di reddito durante il pensionamento diventa importante. Di converso, proprio a seguito di questo prolungamento della vita media, il nostro sistema di previdenza pubblico è stato rivisto passando da un sistema a ripartizione basato su un metodo di calcolo retributivo (il diritto alla pensione si acquisisce dopo un certo numero di anni di lavoro - ad esempio 35 - e la prestazione viene calcolata in misura percentuale - ad esempio il 70% - sulla retribuzione media) ad un sistema di calcolo c.d. contributivo (la pensione è il risultato della trasformazione in rendita di un montante che si è formato con i contributi versati durante la vita lavorativa). Questo passaggio determina sicuramente un abbassamento degli importi delle pensioni e, quindi, la necessità di adeguare e integrare queste prestazioni con una pensione complementare.

Ciò significa che vi deve essere soprattutto nelle giovani generazioni una consapevolezza rispetto al fatto che le loro pensioni saranno diverse da quelle che oggi percepiscono i loro padri o i loro nonni. Oltre al fatto che la capitalizzazione, che è il meccanismo alla base della previdenza complementare, può avere effetti significativi solo se gli accantonamenti vengono fatti lungo tutto l'arco della vita lavorativa, pensare di potersi costruire una pensione complementare significativa quando mancano pochi anni alla pensione è un grave errore, perché non sarà possibile. È quindi importate che i giovani, che hanno una naturale avversione a pensare a cosa accadrà tra 25, 30 anni, facciano una riflessione su questi temi.

Vediamo proprio dal punto di vista delle convenienze quali sono le più significative:

Abbiamo detto che gli strumenti sono tutti uguali dal punto di vista delle regole: Fondi negoziali (istituiti mediante contrattazione collettiva sia di categoria che aziendale o di comparto), Fondi aperti (istituiti da Banche, Sgr, Compagnie assicurative) e Piani Individuali previdenziali (Pip attuati mediante polizze vita) il TFR può essere conferito a scelta del lavoratore ad una di queste forme di previdenza complementare.

Occorre quindi tenere presente, al momento della scelta, alcuni elementi. In primo luogo i costi; la normativa omogenea e l'obbligo di consegna

prima dell'adesione del lavoratore di un prospetto esemplificativo, consentono un rapido raffronto tra i costi che vengono applicati, e questo è sicuramente il primo parametro che deve essere considerato. Devono poi essere valutate le convenienze in tema di contribuzione, poiché l'adesione ai Fondi pensione negoziali comporta sempre un contributo a carico del datore di lavoro a cui il lavoratore ha diritto solo nel caso di adesione; tale contributo, infatti, non può essere percepito sotto nessuna altra forma e quindi è indisponibile per chi non aderisce.

Vi sono poi una serie di vantaggi di tipo fiscale e normativo che possiamo così riassumere.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili fiscalmente dal reddito del lavoratore sino al limite massimo di 5.164 euro.

Per quanto riguarda la deducibilità fiscale la norma ha previsto, proprio in considerazione del fatto che i giovani nei primi anni di attività lavorativa non hanno a disposizione risorse economiche consistenti, una possibilità in più. I lavoratori di prima occupazione a far data dal 1° gennaio 2007 possono, nei venti anni successivi al primo quinquennio di iscrizione, recuperare la deducibilità di cui non hanno usufruito nei primi cinque anni. A tal fine possono dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5164,57 euro nella misura pari alla differenza tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nel primo quinquennio di iscrizione. In ogni caso il versamento eccedente i 5164,57 euro finalizzato al recupero della deducibilità non sfruttata non può superare i 2582,29 euro per anno.

Durante la fase di accumulo la tassazione dei rendimenti avverrà con una aliquota pari all'11%, contro una aliquota sulle plus valenze finanziarie oggi al 12,5%.

Ma la differenza più sostanziale riguarda la diversa tassazione delle prestazioni erogate dai Fondi pensione, rispetto a quella applicata al TFR che rimane in azienda. Le prestazioni, siano esse in capitale o in rendita, sono soggette a tassazione separata (a titolo definitivo) con una aliquota del 15% che può scendere in funzione degli anni di iscrizione al Fondo pensione superiore a quindici anni sino al 9% (0,30% per ogni anno).

L'adesione alla previdenza complementare presenta anche dei vincoli, nel senso che una volta che si è entrati in questo sistema, si può uscire solo al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento. È tuttavia possibile avere, anche dai Fondi pensione, una anticipazione del montate

accantonato al momento della richiesta (quindi non solo il TFR, ma anche i contributi del datore di lavoro e del lavoratore) per le seguenti causali:

- 75% senza nessun vincolo di tempo per spese sanitarie;
- 75% dopo otto anni di adesione per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé e per i propri figli;
- 30% dopo otto anni senza nessuna specifica motivazione.

Un'ultima annotazione riguarda le prestazioni; nel caso in cui si decide di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, al momento del pensionamento la prestazione può essere percepita, per regola generale, totalmente sotto forma di rendita vitalizia oppure in parte (almeno il 50%) sotto forma di rendita vitalizia ed in parte (al massimo il 50%) sotto forma di capitale in unica soluzione. Se però trasformando in rendita almeno il 70% del capitale maturato si ottiene una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale si ha diritto a percepire la prestazione totalmente sotto forma di capitale.

Va infine ricordato che l'adesione ad una forma di previdenza complementare comporta l'assunzione da parte del lavoratore di un rischio di tipo finanziario, anche se di lungo periodo. Per limitare tale rischio la norma prevede che le forme di previdenza complementare devono prevedere linee di investimento con garanzia di restituzione di almeno il capitale e con un obiettivo di rendimento comparabile a quello del TFR.

Giovanni Pollastrini

Consigliere del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale



---

## FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

---

Le risposte alle domande ricorrenti dei cittadini - suddivise per i principali argomenti - sono pubblicate sul sito web: [www.tfr.gov.it](http://www.tfr.gov.it)

Informazioni generali	pag.	11
Adesione	"	14
Contribuzione	"	17
Conferimento del TFR	"	20
Prestazioni	"	29
Regime fiscale delle prestazioni	"	35



### CHE COS'È UN FONDO PENSIONE CONTRATTUALE O CHIUSO?

È un'associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche).

### CHE COS'È UN FONDO PENSIONE APERTO?

Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Sim, SGR, assicurazioni e banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L'adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale.

### CHE COS'È UN FONDO PENSIONE PREESISTENTE?

I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992. Il D. Lgs. 252/2005 li regola all'art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo.

### COSA SONO LE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI?

Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme: adesione individuale al Fondo pensione aperto o contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (Pip).

### CHE COSA SIGNIFICA CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE?

In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in "conti individuali". Al termine del periodo di accumulazione l'iscritto riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti.

### CHE COSA È LA POSIZIONE INDIVIDUALE?

La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della

contribuzione versata al Fondo (compresi, oltre ai contributi a carico del lavoratore, eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese e dell'imposta sui rendimenti. Tale ammontare verrà indicato periodicamente tramite la comunicazione periodica.

### **CHE COS'È UN FONDO PENSIONE MONOCOMPARTO?**

Un fondo pensione monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, adottando una stessa politica di investimento.

### **CHE COS'È UN FONDO PENSIONE MULTICOMPARTO?**

Un fondo pensione multicomparto si caratterizza per la presenza di un assetto gestionale nel quale sono previsti più comparti all'interno dello stesso Fondo pensione. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo.

### **DOVE E COME SONO INVESTITE LE RISORSE?**

Le risorse di un fondo pensione sono investite nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali in diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni..).

### **CHI DECIDE DOVE E COME SONO INVESTITE LE RISORSE?**

La composizione dell'insieme delle attività finanziarie (azioni, obbligazioni) in cui è investito il capitale (portafoglio) è decisa dagli organi del Fondo.

### **CHI INVESTE EFFETTIVAMENTE LE RISORSE NEI MERCATI?**

Le risorse sono investite effettivamente nei mercati finanziari dai soggetti professionali autorizzati, ovvero Banche, Sim, Sgr e Compagnie di assicurazione.

### **CHI DETIENE FISICAMENTE LE RISORSE?**

Le risorse sono detenute fisicamente dalla Banca Depositaria (per i Fondi aperti e per i Fondi negoziali) la quale controlla anche l'operato dei

gestori.

### **CHE SIGNIFICA ASSET ALLOCATION?**

L'asset allocation è l'attività che consiste nell'individuare le diverse attività finanziarie (azioni, obbligazioni) al fine di allocare in maniera ottimale le risorse.

### **CHE COSA È IL BENCHMARK?**

Il benchmark è il parametro di riferimento che viene utilizzato per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare. Esso rappresenta, infatti, l'andamento del settore in cui opera il gestore del fondo pensione.

### **CHE COSA È IL FONDO TESORERIA?**

È il fondo gestito per conto dello Stato dall'Inps. Tale fondo raccoglierà il Tfr di coloro che decideranno di lasciare il Tfr in azienda, limitatamente alle sole aziende dove lavorano almeno 50 dipendenti.

### **CHE COSA È FONDIINPS?**

È la forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiranno i versamenti di coloro che aderiranno tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.

### **E' OBBLIGATORIO ADERIRE AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE?**

No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 252/05, libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del Tfr: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.

### **SE UN LAVORATORE DIPENDENTE È TITOLARE DI PIÙ RAPPORTI DI LAVORO PART TIME A QUALE FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA PUÒ ADERIRE?**

Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. Può aderire altresì a un fondo pensione aperto o a un piano individuale di previdenza; in questo caso, tuttavia, il lavoratore potrebbe non avere diritto alla contribuzione datoriale. Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pensionistiche complementari.

### **E' POSSIBILE DOPO L'ADESIONE AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE RECEDERE RINUNCIANDO COMPLETAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ PREVIDENZIALI?**

No. L'adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. Ciò significa in altre parole che successivamente all'adesione, se è possibile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale

si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo. In caso di adesione a una forma pensionistica collettiva (fondo pensione negoziale o fondo pensione aperto ad adesione collettiva) è possibile riscattare in caso di perdita dei requisiti di partecipazione purché lo statuto o il regolamento del fondo prevedano tale facoltà. In questo caso, però, il riscatto è penalizzato fiscalmente.

### **LE FORME PENSIONISTICHE GIÀ OPERANTI ALLA DATA DEL 31.12.06 POSSONO RACCOGLIERE NUOVE ADESIONI A DECORRERE DAL 01.01.07?**

Sì, a condizione che abbiano comunicato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) di aver provveduto agli adeguamenti necessari per rendere la forma pensionistica in oggetto conforme alle nuove disposizioni introdotte con il decreto 252/05. L'adesione, però, si perfeziona solo in seguito al provvedimento con cui la Covip approva gli adeguamenti. A tale riguardo nel modulo di adesione deve essere specificato che le adesioni vengono acquisite nelle more del procedimento di approvazione delle modifiche da parte di Covip.

### **DA QUANDO È POSSIBILE RACCOGLIERE I CONTRIBUTI CON RIFERIMENTO ALLE NUOVE ADESIONI AVVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.06?**

Il versamento dei contributi e del Tfr in relazione alle nuove adesioni raccolte dopo il 31.12.06 è possibile solo dal 1° luglio 2007 anche con riferimento al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007 sempre sotto la condizione che la forma pensionistica in oggetto abbia ricevuto la necessaria approvazione da parte della Covip. Di tale situazione devono dare evidenza anche i moduli di adesione

### **DA QUANDO È POSSIBILE RACCOGLIERE I CONTRIBUTI PER I LAVORATORI ED I LIBERI PROFESSIONISTI CON RIFERIMENTO ALLE NUOVE ADESIONI AVVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.06?**

Solo per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il versamento dei contributi in relazione alle nuove adesioni raccolte dopo il 31.12.06 è possibile a decorrere dal momento in cui la forma pensionistica in oggetto riceve la necessaria approvazione da parte della Covip.

### **E' POSSIBILE ISCRIVERSI AD UN FONDO PENSIONE CONTRATTUALE COLLETTIVO ANCHE SE NON SI APPARTIENE ALLA CATEGORIA PREVISTA NELLA SUA FONTE**

## ISTITUTIVA?

No. L'accesso alle forme contrattuali è limitato quanto all'ambito dei destinatari, che sono quelli individuati nella fonte istitutiva.

**SE UN LAVORATORE DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA ANTECEDENTE IL 29.04.1993 ADERISCE A UNA FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA A CONTRIBUZIONE DEFINITA SOLO CON IL CONTRIBUTO PROPRIO E DEL DATORE DI LAVORO E SENZA VERSARE IL TFR PUÒ DECIDERE DI DESTINARLO AD UNA FORMA DIVERSA?**

No. La scelta per tali lavoratori è limitata al mantenimento del Tfr in azienda o al conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare alla quale ha già aderito.

**COSA SUCCEDDE IN CASO DI ADESIONE AD UNA FORMA PENSIONISTICA CHE NON ABBA RICEVUTO ENTRO IL 30.06.07 L'APPROVAZIONE DELLA COVIP?**

Se la forma pensionistica complementare non riceve entro il 30.06.07 la necessaria approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), i soggetti iscritti al 31.12.06 possono trasferire l'intera posizione individuale presso altra forma approvata, anche se non è trascorso il periodo minimo di iscrizione di due anni, mentre i soggetti che si siano iscritti successivamente al 31.12.06 possono aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della Covip.

### QUALI SONO LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?

- Per i **lavoratori dipendenti** il finanziamento si compone di tre elementi: contributi a carico del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr maturando (cioè di quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare). Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del Tfr.
- Per i **lavoratori autonomi** ed i **liberi professionisti** il finanziamento è attuato mediante contribuzione a carico dei medesimi.
- Per le **persone fiscalmente a carico** di altri soggetti il finanziamento è attuato mediante contributo a carico di questi ultimi.

### COME È DETERMINATO IL CONTRIBUTO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI?

Per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire di più o di non versare contribuzione a suo carico. In tale ultimo caso, però, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.

### COME È DETERMINATO IL CONTRIBUTO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PER I LAVORATORI AUTONOMI ED I LIBERI PROFESSIONISTI?

Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta precedente.

### COME È DETERMINATO IL CONTRIBUTO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PER I LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ COOPERATIVE?

Per i lavoratori soci di società cooperative il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, secondo la tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale

della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr ovvero in percentuale dell'imponibile considerato ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef in relazione al precedente periodo di imposta. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire di più o di non versare contribuzione a suo carico. In tale ultimo caso, però, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.

### **SE SI DECIDE DI CONTRIBUIRE QUANTO SI DEVE VERSARE?**

L'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.

### **E' POSSIBILE CONTINUARE A VERSARE CONTRIBUTI AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ANCHE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE?**

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, al momento del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.

### **QUALORA LA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE OFFRA PIÙ POSSIBILITÀ DI INVESTIMENTO (FONDI MULTICOMPARTO) È POSSIBILE SUDDIVIDERE LA CONTRIBUZIONE TRA PIÙ COMPARTI DI INVESTIMENTO?**

In linea generale la normativa ammette questa possibilità rimettendo, tuttavia, alle forme pensionistiche complementari la valutazione circa l'opportunità di consentire o meno ai propri aderenti l'esercizio in concreto di tale opzione. E' dunque agli statuti ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari che bisogna far riferimento per stabilire se in concreto la forma in oggetto consente o meno di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento.

## **COSA SI INTENDE PER LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28.04.93?**

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data non abbiano versato alcun contributo a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr da destinare al finanziamento della previdenza complementare.

## **COSA SI INTENDE PER LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE PRECEDENTE AL 28.04.93?**

I lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data abbiano versato contributi a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr da destinare al finanziamento della previdenza complementare.

## **CI SI PUÒ ISCRIVERE AD UNA FORMA PENSIONISTICA DOPO ESSERSI PENSIONATI NEL SISTEMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIO?**

No. L'unica possibilità per i pensionati è quella di continuare a contribuire alla forma ma solo se si è maturato un anno di contribuzione prima del pensionamento.

## **NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE DIPENDENTE NON SI ISCRIVA AL FONDO PENSIONE, HA DIRITTO AD AVERE IN BUSTA PAGA QUANTO STABILITO A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?**

No. L'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.

---

## CONFERIMENTO DEL TFR

---

Conferimento del Tfr - **Informazioni generali**

Conferimento del Tfr - **Lavoratori assunti entro il 31.12.2006**

Conferimento del Tfr - **Lavoratori assunti dopo il 31.12.2006**

### INFORMAZIONI GENERALI

---

#### ENTRO QUALE DATA I LAVORATORI DIPENDENTI DEVONO EFFETTUARE LA SCELTA IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL TFR?

La scelta se mantenere in azienda il Tfr ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata:

- entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007;
- entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007, nel caso in cui il lavoratore non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

#### COSA SUCEDE SE IL LAVORATORE DIPENDENTE NON EFFETTUA ALCUNA SCELTA ENTRO IL TERMINE PREVISTO?

Scatta il meccanismo del silenzio/assenso. Nel caso di un lavoratore già assunto al 31 dicembre 2006, il Tfr maturando a partire dal 1° luglio 2007 viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione. Nel caso di lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbia già effettuato alcuna scelta in ordine al conferimento del Tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro, il Tfr maturando a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.

#### LA SCELTA DI CONFERIRE IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE È REVOCABILE?

No.

#### LA SCELTA DI NON CONFERIRE IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA

## COMPLEMENTARE È REVOCABILE?

Si in un qualsiasi momento successivo.

## COSA SUCCEDA AL TFR GIÀ MATURATO IN AZIENDA ALLA DATA DEL 31.12.06?

Il Tfr già accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. La scelta riguarda solo il Tfr maturando, cioè il Tfr che matura a partire dal 1° gennaio 2007.

## COSA SUCCEDA SE SI DECIDE DI NON DESTINARE IL TFR MATURANDO AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E SI LAVORA IN UNA AZIENDA CHE OCCUPA FINO A 49,99 ADDETTI?

Il Tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.

## COSA SUCCEDA SE DECIDO DI NON DESTINARE IL TFR MATURANDO AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E LAVORO IN UNA AZIENDA CHE OCCUPA ALMENO 50 ADDETTI?

Il Tfr maturando a partire dal 1° gennaio 2007, viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall'Inps per conto dello stato.

## COME VIENE CALCOLATO IL NUMERO DI 50 ADDETTI?

Il limite dimensionale viene calcolato considerando la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia di lavoro e dall'orario di lavoro ivi inclusi quelli non destinatari del Tfr. Il lavoratore assente è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Il lavoratore part-time è computati in proporzione all'attività svolta. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

## COSA SUCCEDA SE NEL CORSO DELLO STESSO ANNO L'AZIENDA SUPERA O SCENDE AL DISOTTO DELLA SOGLIA DI 50 DIPENDENTI?

Nulla, nel senso che si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.

## **IN CASO DI VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA, PER MANCATO CONFERIMENTO DEL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, IN AZIENDA CON ALMENO 50 DIPENDENTI, COSA CAMBIA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE?**

Cambia soltanto il soggetto che gestisce il Tfr maturando che non è più l'azienda, ma l'Inps per conto dello stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.

## **SE IL TFR È VERSATO AL FONDO TESORERIA A CHI SI DEVE PRESENTARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O IN CASO DI ANTICIPAZIONE?**

La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il Tfr versato all'Inps. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce al fondo tesoreria per quel che concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell'Inps.

## **CHE DIFFERENZA C'È TRA IL FONDO TESORERIA E FONDINPS?**

Il fondo tesoreria è un fondo dello stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare ma anzi raccoglie le risorse di coloro che non aderiscono ai fondi pensione. È infatti un fondo creato per motivi di finanza pubblica. FondInps è invece un fondo pensione di previdenza complementare istituito dall'Inps dove verranno convogliati coloro che al termine dei 6 mesi di scelta saranno silenti e che non avranno alcun fondo di riferimento.

## **A COSA SERVE LA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE RESIDUALE ISTITUITA PRESSO L'INPS, DENOMINATA FONDINPS?**

Serve a raccogliere il Tfr maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di una esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo.

### **PUÒ UN LAVORATORE ADERIRE ESPLICITAMENTE A FONDIINPS?**

No. In tale forma confluiranno i versamenti di coloro che aderiranno tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.

### **SE SI CONFERISCE IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE E SI VERSA ANCHE IL PROPRIO CONTRIBUTO SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO?**

No a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.

### **SI PUÒ ADERIRE AD UNA FORMA PENSIONISTICA NEGOZIALE SENZA VERSARE AD ESSA IL TFR?**

No. l'adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del Tfr oppure con il versamento sia del Tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

### **SI PUÒ ADERIRE AD UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE SENZA VERSARE AD ESSA IL TFR?**

Si.

### **IN CHE DATA DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO DEL TFR MATURANDO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (COLLETTIVE OD INDIVIDUALI)?**

Nel caso di un lavoratore già assunto al 31 dicembre 2006: In data 1° luglio 2007 anche per il Tfr riferito al periodo compreso tra la data di adesione e il 30 giugno 2007.

Nel caso di un lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006: Al termine dei sei mesi anche per il Tfr a partire dalla data di assunzione.

### **CON QUALE PERIODICITÀ DEVONO ESSERE EFFETTUATI I VERSAMENTI DEL TFR MATURANDO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI?**

Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:

- a) dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti;
- b) dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale. In mancanza di

esplicita previsione il versamento deve essere effettuato con periodicità almeno annuale.

### **CON QUALE PERIODICITÀ DEVONO ESSERE EFFETTUATI I VERSAMENTI DEL TFR MATURANDO AL FONDO TESORERIA?**

Mensilmente.

### **IN QUALE MISURA IL TFR È DEVOLUTO AL FONDO PENSIONE?**

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l'integrale destinazione del Tfr al Fondo pensione. Negli altri casi (lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93 e non ancora iscritti a previdenza complementare), le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere di versare tutto il suo Tfr, o la quota minima definita dalla contrattazione collettiva o, almeno il 50%, nel caso in cui quest'ultima non preveda il versamento del Tfr.

### **SE SI CONFERISCE SOLO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE SI È OBBLIGATI A VERSARE ANCHE IL PROPRIO CONTRIBUTO?**

No.

### **SE SI CONFERISCE AL FONDO PENSIONE NEGOZIALE SOLO IL TFR SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO?**

No. per avere diritto al contributo del datore di lavoro il lavoratore deve versare il proprio contributo, alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.

## **LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31.12.2006.**

---

### **QUALI SCELTE PUÒ EFFETTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 IN MERITO AL TFR MATURANDO IL LAVORATORE GIÀ OCCUPATO ALLA DATA DEL 28.04.93 E NON ANCORA ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?**

Può scegliere tra:

a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100%. In questo caso il Tfr maturando

dal 1° gennaio fino alla data di adesione a una forma di previdenza complementare rimane in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa.

b) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%. In questo caso il Tfr maturando non versato a previdenza complementare a partire dal 1° gennaio 2007 resta in azienda se questa occupa meno di 50 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.

c) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il Tfr resta in azienda se questa occupa meno di 50 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.

### **COSA SUCCEDDE SE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 IL LAVORATORE GIÀ OCCUPATO ALLA DATA DEL 28.04.93 E NON ANCORA ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON DECIDE NULLA IN MERITO AL TFR MATURANDO?**

Il Tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale. In questo caso la parte di Tfr maturando nel periodo compreso tra il 1° gennaio fino al 30 giugno rimane in azienda a prescindere dalla dimensione della stessa.

### **QUALI SCELTE PUÒ EFFETTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 IN MERITO AL TFR MATURANDO IL LAVORATORE GIÀ OCCUPATO ALLA DATA DEL 28.04.93 E GIÀ ISCRITTO ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE PREVISTA DAL SUO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO?**

Può scegliere tra:

a) conferire il Tfr ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto; il Tfr ancora disponibile maturando a partire dal 1° gennaio fino alla data in cui il lavoratore esprime la sua scelta resta in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa.

b) non conferire il Tfr residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il Tfr resta in azienda se questa occupa meno di 50 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria a partire dal 1° gennaio 2007.

(Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il Tfr ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale).

**COSA SUCCEDDE SE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 IL LAVORATORE GIÀ OCCUPATO ALLA DATA DEL 28.04.93 E GIÀ ISCRITTO ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE PREVISTA DAL SUO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO NON DECIDE NULLA IN MERITO AL TFR MATURANDO?**

Scatta il meccanismo del conferimento tacito: il datore di lavoro provvede a versare il Tfr maturando a partire dal 1° luglio 2007 al fondo pensione al quale il lavoratore in questione è già iscritto. Il Tfr ancora disponibile maturando a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2007 resta in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa.

**QUALI SCELTE PUÒ EFFETTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 IN RELAZIONE AL TFR MATURANDO IL LAVORATORE DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28.04.93 E NON ANCORA ISCRITTO AL FONDO PENSIONE NEGOZIALE PREVISTO DAL PROPRIO CONTRATTO COLLETTIVO?**

Può scegliere tra:

a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il Tfr maturando sarà versato alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di adesione, mentre il Tfr maturato dal 1° gennaio fino alla data di adesione a una forma di previdenza complementare rimane in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa.

b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il Tfr maturando a partire dal 1° gennaio resta in azienda se questa occupa fino a 49,99 dipendenti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.

**COSA SUCCEDDE SE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 IL LAVORATORE DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28.04.93 E NON ANCORA ISCRITTO AL FONDO PENSIONE NEGOZIALE PREVISTO DAL PROPRIO CONTRATTO COLLETTIVO NON DECIDE NULLA IN RELAZIONE AL TFR MATURANDO?**

Il Tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale. In tal caso il Tfr maturando a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 30 giugno 2007 rimane in azienda a prescindere dal

numero di addetti della stessa.

### **COSA DEVE FARE IL LAVORATORE DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28.04.93 GIÀ ISCRITTO AL FONDO PENSIONE NEGOZIALE PREVISTO DAL PROPRIO CONTRATTO COLLETTIVO?**

Assolutamente nulla poiché non ha più Tfr disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al fondo pensione.

### **COSA SUCCEDA AL TFR DEL LAVORATORE SILENTE SE ESISTONO PIÙ FORME PENSIONISTICHE COLLETTIVE APPLICABILI ALLA SUA AZIENDA?**

Il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps.

### **COSA SUCCEDA SE UN CONTRATTO COLLETTIVO NON PREVEDE LA PARTECIPAZIONE AD ALCUNA FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA?**

Il lavoratore può comunque destinare il proprio Tfr maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non dice nulla nel termine di sei mesi, il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps, denominata FondInps.

## **LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31.12.2006.**

---

### **QUALI SCELTE PUÒ EFFETTUARE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI ASSUNZIONE IN RELAZIONE AL TFR MATURANDO IL LAVORATORE IL CUI RAPPORTO DI LAVORO HA INIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 2006?**

In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra:

a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il Tfr maturando sarà versato alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di scelta.

b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il Tfr maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49,99 addetti altrimenti viene versato al

fondo tesoreria.

**COSA SUCCEDDE SE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ASSUNZIONE IL LAVORATORE IL CUI RAPPORTO DI LAVORO HA INIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2006 E NON HA GIÀ ESPRESSO LA PROPRIA VOLONTÀ SUL CONFERIMENTO DEL TFR IN RELAZIONE A PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO NON DECIDE NULLA IN RELAZIONE AL TFR MATURANDO?**

Il Tfr maturando a partire dalla data di assunzione viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione.

**IN CASO IL LAVORATORE ABBIA UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 2006 HA SEI MESI DI TEMPO PER DECIDERE DOVE DESTINARE IL SUO TFR MATURANDO?**

Solo se il lavoratore non ha ancora espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr. In caso contrario, la scelta effettuata a suo tempo da tali lavoratori circa la destinazione del Tfr a previdenza complementare rimane efficace anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione il lavoratore dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui intende aderire, tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

**COSA SUCCEDDE AL TFR DEL LAVORATORE SILENTE SE ESISTONO PIÙ FORME PENSIONISTICHE COLLETTIVE APPLICABILI ALLA SUA AZIENDA?**

Il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps (FondInps).

**COSA SUCCEDDE SE UN CONTRATTO COLLETTIVO NON PREVEDE LA PARTECIPAZIONE AD ALCUNA FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA?**

Il lavoratore può comunque destinare il proprio Tfr maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non dice nulla nel termine di sei mesi, il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps, denominata FondInps.

---

## PRESTAZIONI

---

Prestazioni - Informazioni generali

Prestazioni - Prima del pensionamento

Prestazioni - Al pensionamento

---

### INFORMAZIONI GENERALI

---

#### **QUALI SONO LE PRESTAZIONI EROGATE DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI?**

Le forme pensionistiche complementari possono erogare prestazioni prima del pensionamento e al momento del pensionamento sotto determinate condizioni. Le prestazioni cui il lavoratore può accedere prima del pensionamento sono l'anticipazione, il trasferimento e il riscatto. Al momento del pensionamento, l'iscritto può ottenere una prestazione pensionistica erogata sotto forma di rendita o di capitale.

#### **QUANDO MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE COMPLEMENTARE?**

Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:

- a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;
- b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamati devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l'aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare la forma pensionistica complementare può erogare solo il capitale e non la pensione complementare.

#### **IN CASO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI PER LA PENSIONE PUBBLICA SI È COSTRETTI A PERCEPIRE LA PRESTAZIONE UNICAMENTE SOTTO FORMA DI PENSIONE COMPLEMENTARE?**

No. l'aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari

per fruire della pensione pubblica, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) ovvero percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).

L'aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell'aderente (beneficiario diretto).

### **E' POSSIBILE OTTENERE LE PRESTAZIONI DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ANCHE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE PUBBLICA?**

Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell'accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica. La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La seconda situazione rilevante è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

### **LE PRESTAZIONI E I DIRITTI ESERCITABILI PRIMA DEL PENSIONAMENTO SONO LIBERAMENTE CEDIBILI, SEQUESTRABILI E PIGNORABILI?**

No. Sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili soltanto le somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione diverse da quelle richieste per spese sanitarie. Diversamente, le prestazioni pensionistiche complementari in rendita e in capitale e le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette agli

stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche. La posizione di previdenza complementare (in fase di accumulo) è intangibile.

## **PRIMA DEL PENSIONAMENTO**

---

### **E' POSSIBILE OTTENERE PRIMA DEL PENSIONAMENTO UNA ANTICIPAZIONE PER FAR FRONTE A SPESE SANITARIE?**

Si. in un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall'anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare) l'aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

### **E' POSSIBILE OTTENERE PRIMA DEL PENSIONAMENTO UNA ANTICIPAZIONE PER FAR FRONTE ALL'ACQUISTO O ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA?**

Si. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 75 % del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte all'acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

### **E' POSSIBILE OTTENERE PRIMA DEL PENSIONAMENTO UNA ANTICIPAZIONE ANCHE PER MOTIVI DIVERSI DALLE SPESE SANITARIE O DALL'ACQUISTO DELLA CASA?**

Si. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

## **COSA SUCCEDA IN CASO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE?**

Qualora, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico complementare, l'aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:

1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

2. esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:

- a) cessazione dell'attività lavorativa che comporti in occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- b) mobilità;
- c) cassa integrazioni guadagni ordinaria;
- d) cassa integrazioni guadagni straordinaria.

3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:

- a) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- b) cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- c) in casi di perdita dei requisiti di partecipazione nelle sole forme collettive (se gli statuti o i regolamenti lo prevedono).

4. mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione.

In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte dell'aderente si procede senz'altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto.

**E' POSSIBILE CHIEDERE IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA ALL'INTERNO DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ANCHE AL DI FUORI DEI CASI ESPLICITAMENTE PREVISTI DALLA NORMATIVA**

## INTRODOTTA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 252/05?

No. (anche il comma 5 dell'art. 14 è una disposizione di legge)

## COSA SUCCEDA IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE IN COSTANZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA VALE A DIRE PRIMA DEL PENSIONAMENTO?

L'intera posizione individuale maturata all'interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall'aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali

## IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, QUANDO È POSSIBILE TRASFERIRE LA POSIZIONE INDIVIDUALE?

La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell'iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.

## AL PENSIONAMENTO

---

### CHE TIPO DI PRESTAZIONI È POSSIBILE OTTENERE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO?

Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale, sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo; eccezionalmente, per l'intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale. Coloro che erano iscritti a una forma pensionistica complementare antecedentemente al 29 aprile 1993 possono richiedere la prestazione integralmente in forma di capitale, subendo però una penalizzazione fiscale (si applicheranno le vecchie regole fiscali su tutta la prestazione e non soltanto sulla parte corrispondente al montante accumulato sino al 31.12.2006).

## **COSA ACCADE AL MONTANTE ACCUMULATO NEL CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE DOPO IL PENSIONAMENTO?**

Dipende dal tipo di rendita che l'aderente ha scelto al momento del pensionamento. La rendita sarà erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima nel caso di rendita vitalizia senza opzioni. Alla morte di questo, la rendita non sarà pertanto più corrisposta. Nel caso in cui, invece, l'aderente abbia scelto la rendita reversibile, questa sarà erogata al beneficiario finché questi è in vita; alla sua morte, la rendita sarà corrisposta al beneficiario superstite (reversionario). La rendita "certa per k anni", poi vitalizia, viene invece erogata per un numero di anni prestabilito (anche in caso di morte del beneficiario) decorso il quale la rendita diventa vitalizia.

## **È POSSIBILE DESIGNARE PIÙ REVERSIONARI DELLA RENDITA PENSIONISTICA?**

Sì. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei reversionari che verranno effettivamente designati.

## **VI È UN REGIME PARTICOLARE PER I LAVORATORI ASSUNTI ANTECEDENTEMENTE AL 29 APRILE 93 E ENTRO TALE DATA ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ISTITUITE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421?**

Sì. Questi lavoratori potranno, in alternativa alla richiesta delle prestazioni regolate dal nuovo regime, continuare a richiedere tutta la prestazione pensionistica in capitale con conseguente applicazione del regime fiscale previsto dalla previgente normativa e non potendo beneficiare della tassazione più favorevole (aliquota 15% in via definitiva).

---

## REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

---

Regime fiscale delle prestazioni - **Contributi**

Regime fiscale delle prestazioni - **Prestazioni prima del pensionamento**

Regime fiscale delle prestazioni - **Prestazioni al pensionamento**

Regime fiscale delle prestazioni - **Rendimenti**

### QUALI SONO LE REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI?

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. la riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%.

L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.

---

## CONTRIBUTI

### QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI?

I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro. Ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l'aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.

### QUAL È IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO PER I PROPRI DIPENDENTI?

I contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in

adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. In altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5164,57 euro.

### **QUAL È IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI A FAVORE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO?**

Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5164,57 euro. In altre parole il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5164,57 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare o la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe.

## **PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO**

---

### **IN CHE MODO È TASSATA L'ANTICIPAZIONE PER FAR FRONTE A SPESE SANITARIE?**

L'anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

## **IN CHE MODO È TASSATA L'ANTICIPAZIONE PER FAR FRONTE ALL'ACQUISTO O ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA?**

L'anticipazione richiesta per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

## **IN CHE MODO È TASSATA L'ANTICIPAZIONE RICHIESTA PER ESIGENZE PERSONALI DELL'ADERENTE DIVERSE DALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA O DALLA NECESSITÀ DI FAR FRONTE A SPESE SANITARIE?**

L'anticipazione richiesta per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

## **IN CHE MODO È TASSATO IL RISCATTO PER MORTE DELL'ADERENTE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA?**

Il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. l'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

## **IN CHE MODO È TASSATO IL RISCATTO EROGATO PRIMA DEL PENSIONAMENTO PER EFFETTO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE?**

Ove consentito, il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

### **IN CHE MODO È TASSATO IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE AD ALTRA FORMA PREVIDENZIALE?**

Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica è un'operazione non soggetta ad alcuna imposizione fiscale.

## **PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO**

---

### **IN CHE MODO È TASSATA LA PENSIONE COMPLEMENTARE?**

La pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la pensione complementare, erogata ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, degli interessi maturati durante la fase di accumulazione nonché della rivalutazione annua della rendita medesima.

### **IN CHE MODO È TASSATO IL CAPITALE EROGATO AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO?**

Il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo

il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto il capitale erogato, ma solo sulla parte imponibile di esso vale a dire sull'importo del capitale al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

### **IL NUOVO E PIÙ FAVOREVOLE REGIME DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI (CON ALIQUOTE DEL 23 O DAL 15 AL 9 PER CENTO) HA EFFETTO ANCHE SUI MONTANTI ACCUMULATI PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2006?**

No. A seguito di una modifica introdotta dalla legge finanziaria 2007, si è chiarito che le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato prima del 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

## **RENDIMENTI**

---

### **IN CHE MODO SONO TASSATI I RENDIMENTI?**

I rendimenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota dell'11%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio.

### **IN CHE MODO È TASSATA LA RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA?**

In caso di rendita rivalutabile, il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 12,5%.

a cura della Direzione Generale della Comunicazione  
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

stampato nel mese di Maggio 2007 da La Bottega della Stampa srl - Roma

"Aderire alla Previdenza Complementare  
non è un obbligo, ma un'opportunità in più"